



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani



News n. 46/2026

Riepilogo misure incentivanti - Delibere CNFC 2026 triennio ECM 2026–2028

Nei primi mesi del 2026, la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha stabilito le regole del triennio ECM 2026–2028, alcune delle quali approvate recependo molte proposte della FOFI finalizzate a semplificare il sistema ECM.

Si fornisce di seguito un breve riepilogo delle principali disposizioni (in particolare con le Delibere nn. [1/2026](#), [2/2026](#), [4/2026](#), [5/2026](#), [6/2026](#), [7/2026](#) e [10/2026](#)) e sulle relative modalità applicative nel portale del Co.Ge.A.P.S..

Si fa seguito a quanto comunicato nelle precedenti circolari in tema di ECM e, in particolare, di delibere della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), per fornire i seguenti aggiornamenti.

Con l'avvio del **triennio formativo ECM 2026-2028** la CNFC, con la [Delibera n. 1/2026](#), ha fissato le nuove regole mantenendo l'obbligo formativo di 150 crediti, al netto di esoneri ed esenzioni, nonché di tutte le possibili riduzioni previste dalla normativa e nelle altre Delibere della Commissione stessa.

*** **

In proposito, si rammenta che diverse **misure di riduzione, bonus, incentivazione alla formazione, recupero del debito formativo** sono state previste recependo numerose **proposte di incentivazione** del sistema **ECM presentate** negli ultimi anni dalla **FOFI**, per il tramite del componente di nomina federale nella CNFC, Dr. Giovanni Zorgno, e recentemente reiterate all'apposito tavolo di riforma.

Di seguito si riepilogano le principali **richieste della FOFI accolte dalla CNFC**:

➤ **la conferma:**

- delle **riduzioni** di cui ai punti 1 e 2 del par. 1.1. del [Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#): pari a **30 crediti** se nel precedente triennio ottenuto **tra 121 e 150 crediti**; oppure, **15 crediti** se nel precedente triennio ottenuto **tra 80 e 120 crediti**;
- delle **riduzioni** previste dalla Delibera n. 3/2025 in tema di **Dossier Formativo individuale e di gruppo** (si veda la [News n. 70 del 30.12.2025](#) e l'apposita nota sul DFG FOFI che sarà trasmessa nei prossimi giorni);

- delle **riduzioni** previste con la Delibera 5/2024 in **materia di “vaccini e strategie vaccinali”** e l’attribuzione di un ulteriore bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica (**max 10 crediti**); ad esempio, beneficeranno del bonus i farmacisti che supereranno il corso abilitante alle vaccinazioni PNPV in farmacia (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e quater), del D.Lgs. 153/2009 e s.m.i.), che dal 28.7.2026 è on-line sulla piattaforma EDUISS, co-organizzato dall’Istituto Superiore Sanità e dalla FOFI in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò (cfr. note prot. n. [202602278 del 28.7.2026](#) e [202602305 del 29.7.2026](#));
- delle **riduzioni** previste dall’art. 3 della Delibera n. 1/2025: pari a **20 crediti** per i professionisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già **certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022**; oppure, **15 crediti** per i professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017-2019, che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già **certificabili nei trienni 2017-2019 e 2020-2022**;
- del sistema dei **c.d. “crediti compensativi”** di cui all’art. 2 della [Delibera n. 1/2025](#) (ovvero crediti formativi extra/eccedenti rispetto all’obbligo individuale che possono essere utilizzati per colmare debiti formativi nei trienni precedenti e conseguibili fino al 31 dicembre 2028); a tal proposito, si veda più avanti per le ulteriori informazioni sulla funzione di spostamento nel [portale del Co.Ge.A.P.S.](#);

➤ l’introduzione:

- di uno **slittamento al 31 dicembre 2028** del termine per l’assolvimento dell’**obbligo del triennio 2023-2025** e, conseguentemente, la proroga al 30 giugno 2029 della possibilità di spostamento dei relativi crediti operato direttamente dal farmacista sul [portale del Co.Ge.A.P.S](#) (art. 3 della suddetta [Delibera n. 1/2026](#));
- di nuove **tematiche di interesse nazionale** e la conferma di alcune già previste nello scorso triennio formativo (si veda più avanti le ulteriori informazioni sulla [Delibera n. 2/2026](#));
- della **modifica dei criteri per l’attribuzione dei crediti** ai diversi ruoli coinvolti nella formazione, come **docenti, tutor, responsabili scientifici** e coordinatori ([Delibera n. 4/2026](#) e quanto indicato al punto successivo);
- della modifica della disciplina prevista dal par 4.4 del [Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM](#) in tema di **progettazione dell’evento formativo affidata al Responsabile scientifico** (esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento del corso,) nonché della disciplina speciale in tema di conflitto di interessi per il farmacista titolare o operante nelle farmacie che svolga il ruolo di responsabile scientifico stesso ([Delibera n. 5/2026](#));
- della disciplina speciale per la formazione di professionisti in Regioni e Province che prevedono il **bilinguismo** ([Delibera n. 6/2026](#));
- della possibilità di **attribuzione dei crediti per i sanitari collocati in quiescenza/in pensione** ([Delibera n. 7/2026](#)) che pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, prevedendo, inoltre, che i relativi crediti formativi saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi;
- di alcune **modifiche ai criteri di assegnazione dei crediti** alle attività formative accreditate ECM, nei quali, tra l’altro, si terrà conto delle **nuove tipologie di formazione** ([Delibera n. 10/2026](#)); ad esempio, potranno beneficiare di maggiorazioni in fase di calcolo dei crediti ECM i corsi realizzati con modalità didattiche innovative e

maggiormente immersive come quelli che ha intenzione di realizzare in via sperimentale il Comitato Centrale della FOFI a partire dal 2027.

In sintesi, gli iscritti all'Albo, rispettando e conformandosi alle misure adottate dalla CNFC, anche attraverso il percorso formativo offerto gratuitamente dalla FOFI, potranno beneficiare di una riduzione complessiva massima di 120 crediti che porterebbe l'obbligo formativo triennale complessivamente a soli 30 crediti ECM, con una media di 10 crediti per anno.

Di seguito una tabella riepilogativa delle riduzioni e bonus, nell'ipotesi di raggiungimento delle massime condizioni possibili previste dalle sopraindicate regole:

TRIENNIO 2026 - 2028	
Obbligo formativo standard triennio	150.0
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	-30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo individuale nell'attuale triennio	-40
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	-20
Riduzione premialità certificabilità	-20
Riduzione per partecipazione eventi vaccino	-10
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	30

Si rammentano, inoltre, le novità in **materia di obbligo formativo per i professionisti che procedono alla cancellazione o alla reinscrizione**, introdotte con la [Delibera n. 5/2025](#) su richiesta della FOFI e illustrate nella [News n. 70 del 30.12.2025](#).

Per quanto riguarda la [Delibera n. 2/2026](#) sono state individuate dalla CNFC le **tematiche di interesse nazionale**, alcune delle quali confermate rispetto allo scorso triennio formativo. Tra quelle previste, in aggiunta a quella sopraindicata su "*Vaccini e strategie vaccinali*", si segnalano le seguenti (molte saranno oggetto nel corso triennio di specifici eventi formativi di FOFI Provider ECM): "*Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN*", "*Donne e minori vittime di violenza*", "*Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario*", "*Sanità digitale*", "*Medicina di genere*", "*Formazione sull'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici*", "*Antimicrobico-resistenza*" etc.

Si ricorda che i corsi accreditati ECM, inserendo in sede di registrazione nel portale la tematica nazionale e uno dei relativi obiettivi formativi indicati nella suddetta delibera, beneficiano di una maggiorazione di 0,3 crediti all'ora.

*** **

Con riferimento al suddetto sistema dei **c.d. "crediti compensativi"** per colmare debiti formativi nei trienni precedenti (di cui all'art. 2 della [Delibera n. 1/2025](#)), nel rammentare che è essenziale che i farmacisti non in regola con l'obbligo formativo pregresso acquisiscano quanti più crediti possibili entro il 31.12.2028, si informa che il COGEAPS ha inserito nel [portale informatico](#) la visualizzazione di un'apposita tabella riepilogativa, ma sta ancora completando la procedura informatica necessaria ad attivare la relativa funzione di spostamento da parte degli Ordini.

Sarà cura di questo Ordine dare specifiche informazioni sul funzionamento di tale sistema non appena saranno fornite del COGEAPS.

*** **

Fermo restando quanto sopra evidenziato sulle recenti misure di incentivazione in ambito di formazione continua, la FOFI sta continuando a portare avanti l'obiettivo di politica

professionale di arrivare ad una completa riforma del sistema ECM in una prospettiva premiale e di riconoscimento delle competenze.

Ad esempio, nell'ambito del già citato *Gruppo di Lavoro Riforma ECM* in seno alla Commissione Nazionale il rappresentante della federazione ha richiesto l'**incentivazione dell'istituto dell'Autoformazione** - utilizzato quotidianamente dai professionisti sanitari per aggiornare autonomamente le loro competenze - attraverso la totale **eliminazione del sotto-limite del 20%** dell'obbligo formativo triennale (attualmente previsto al par. 3.5 del già citato [Manuale formazione continua del professionista sanitario](#)). D'altronde, sarebbe estremamente logico parificare tale utilissimo strumento alle altre ipotesi di **formazione individuale** che già hanno un limite massimo del 60% dell'obbligo formativo triennale.

In merito, si richiamano tutte le specifiche **ipotesi di Autoformazione previste** per la professione del farmacista, come dettagliatamente elencate nella già menzionata [News n. 70 del 30.12.2025](#).

Per quanto concerne le modalità con cui l'iscritto deve presentare l'istanza di riconoscimento di crediti da autoformazione, si riepiloga nuovamente la relativa procedura:

- i crediti ECM per autoformazione **vengono attribuiti sulla base dell'impegno orario autocertificato: è riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione;**
- al momento il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell'autoformazione **non può superare il 20%** dell'obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. il citato par. 3.5 del [Manuale](#));
- occorre inserire apposita richiesta di riconoscimento sul [sito del COGEAPS](#) mediante accesso al portale tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire **in maniera autonoma** le richieste di riconoscimento **selezionando tra i campi** "Crediti individuali", tipologia "Formazione individuale", scegliere "Autoformazione" e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. "Formazione identificata dall'Ordine".

Cordiali saluti.

Il Presidente
Luigi d'Ambrosio Lettieri